

Li, 21 luglio 2021

All'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio V.I.A.

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it, amb.sva@regione.sardegna.it

e, pc. Al Sindaco del Comune di Portoscuso

comune.portoscuso@pec.comune.portoscuso.ci.it,

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per Cagliari,
Oristano e Sud Sardegna

mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Ass.to Regione EE.LL. e Urbanistica

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia

urbanistica@pec.regione.sardegna.it

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direz. Gener. Crescita Sostenibile e Qualità dello Sviluppo

cress@pec.minambiente.it

Al Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico (PNA)

PNA@pec.minambiente.it

Oggetto: *Procedura di PAUR per il riavvio della raffineria di produzione di allumina ubicata nel comune di Portoscuso, proponente Eurallumina spa – Z.I. Portovesme. Comune di Portoscuso (SU).*

Il Sottoscritto Graziano Bullegas in qualità di presidente pro tempore del Consiglio Regionale per la Sardegna di Italia Nostra – onlus; associazione per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione individuata con Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 febbraio 1987 quale associazione nazionale di protezione ambientale (in base all'art. 13 della legge n° 349/86); ai sensi e per gli effetti della legge 16 marzo 2001 n. 108 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, del D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i., del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i e della Delibera G.R. Sardegna n. 11/75 2021 presenta il seguente

ATTO DI OSSERVAZIONI

ai sensi dell'art. 24 e 29 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

con istanza pubblicata in data 24 giugno 2021¹ nel sito web istituzionale della Regione autonoma della Sardegna è stato avviato il procedimento di Provvedimento Unico Regionale in materia

¹ <https://portal.sardegناسira.it/-/riavvio-della-raffineria-di-produzione-di-allumina-ubicata-nel-comune-di-portoscuso-z-i-portovesme-comune-di-portoscuso-su-proponente-eurallumina-s-p>

Ambientale (PAUR) relativo al “Riavvio della raffineria di produzione di allumina” ubicata nel comune di Portoscuso (SU) – Z.I. Portovesme.

Proponente: Eurallumina S.p.A., avente sede legale a Portoscuso (09010), nella Zona Industriale di Portovesme

Avendo esaminato la documentazione depositata, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, art. 24 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., 15 e ss. della Delibera Regionale 11/75 2021, si inoltrano in merito le seguenti

OSSERVAZIONI

PREMESSO CHE:

- detto progetto costituisce la revisione di analoghi progetti assoggettati alla necessaria e vincolante procedura di V.I.A. nel 2015 e successivamente nel 2018;
- Il progetto, in una precedente versione – che prevedeva la fornitura del vapore dalla vicina centrale elettrica a carbone dell’Enel – Produzione, ha ottenuto la VIA positiva da parte della Giunta regionale Sarda in data 05/12/2019.
- Lo scorso mese di maggio è stato presentato il Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (PAUR) relativo al “Progetto definitivo dell’allacciamento alla rete nazionale di trasporto gas naturale per Eurallumina “ di Portovesme – Portoscuso (SU)

SI OSSERVA

- il sito interessato rientra nella fascia costiera tutelata con vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e dal piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero), esecutivo con decreto presidenziale 7 settembre 2006, n. 82. L’impatto degli interventi proposti è stato ritenuto insostenibile per i valori paesaggistici tutelati con nota Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Cagliari prot. n. 1952 del 30 gennaio 2017;
- il bacino fanghi rossi Interessato dall’ampliamento confina con il sito di importanza comunitaria (S.I.C.) “*Punta de S’Aliga*” (codice ITB040028), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna, la flora;
- il sito d’intervento progettuale ricade in parte all’interno dell’area IBA 190 denominata “*Stagni del Golfo di Palmas*”, individuata ai sensi della L. 157/1992;
- l’intero territorio comunale di Portoscuso rientra nel sito di interesse nazionale (S.I.N.) per le bonifiche ambientali del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (D.M. n. 468/2001).

1. La V.I.A. deve essere richiesta per l'intero progetto e deve essere istruita congiuntamente a progetti analoghi che interessano la stessa area industriale

Il procedimento di Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (PAUR) deve necessariamente interessare l'intero progetto di "Riavvio della raffineria di produzione di allumina", comprese pertanto anche le opere previste per l'allacciamento alla rete nazionale di trasporto gas naturale, gli impianti di stoccaggio, i sistemi di pompaggio etc...

Appare del tutto scontato infatti che la VIA debba interessare l'intero progetto e non solo una parte di esso. È necessaria una VIA cumulativa nei casi in cui più opere debbano essere realizzate in una stessa area, a maggior ragione essa sarà necessaria quando, come nel caso in esame, più interventi hanno ad oggetto un medesimo sito o impianto.

Tale orientamento è stato confermato da copiosa giurisprudenza amministrativa attraverso numerose pronunce.

La sentenza del Consiglio di Stato del 2014 ribadisce che La VIA non deve essere «...effettuata valutando singolarmente ciascun sub-comparto, così perdendo di vista l'unitarietà (e dunque, l'aggressività per l'ambiente) dell'intervento che si andava a pianificare e, successivamente, ad autorizzare e realizzare [...] In tale contesto "....l'assenza di una valutazione complessiva ai fini della V.I.A. si pone in radicale contrasto con la sua ontologica finalità, che è quella di accertare gli effetti ultimi dell'intero intervento sull'ambiente, nonché di valutarne la compatibilità e/o di suggerire sistemi "di minor impatto", senza esclusione della cd. 'opzione zero' ».

Anzi il Consiglio di Stato si spinge oltre ed afferma la necessità di assoggettare a VIA l'intero stabilimento, compresa la parte già esistente perchè [...] "è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova" (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163; Sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760) [...] La decisione di "parcellizzazione" [...] non può certo determinare una modificazione del carattere unitario del territorio materialmente considerato sotto gli aspetti geografici, paesaggistici, culturali»² (Consiglio di Stato, Sent. n. 36/2014).

La predetta pronuncia si attaglia perfettamente al caso in esame ed anzi, impone adempimenti ben più gravosi: se infatti, come affermato, è necessaria una VIA cumulativa nei casi in cui più opere debbano essere realizzate in una stessa area, a maggior ragione essa sarà necessaria quando, come nel caso della soc. Eurallumina, più interventi abbiano ad oggetto un medesimo sito o impianto. Il predetto orientamento è stato confermato in numerose altre pronunce³.

La procedura in atto non può inoltre prescindere dall'istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nell'ambito del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), presentata dalla società Sider Alloys Italia spa. per la riapertura di una fonderia per la produzione di alluminio nella stessa area in data 23 giugno 2021.

Si ritiene quindi che le richieste presentate dalle due società debbano essere istruite congiuntamente.⁴

² Consiglio di Stato, Sent. n. 36/2014.

³ Si vedano, a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4163/2004; Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 5760/2006

⁴ <https://portal.sardegناسira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=45357>

2. Valutazione dello stato di salute della popolazione interessata

Il doc. 14 “Valutazione degli effetti sulla salute pubblica” allegato al progetto riporta una situazione sanitaria ante operam⁵ abbastanza tranquillizzante pur evidenziando alcune criticità:

- In termini generali i risultati emergenti dalle molte analisi condotte non segnalano (nei sei comuni individuati, e soprattutto nel comune di Portoscuso) patologie per le quali si abbia un aumento degli eventi sanitari considerati (ricoveri, mortalità), rispetto al livello regionale, che sia consistente sia per sesso (cioè presente in entrambi i sessi) che nell’intero periodo di osservazione (o perlomeno in ripetuti periodi di osservazione). Sono comunque da segnalare valori tendenzialmente superiori alla media regionale per il totale delle patologie dell’apparato respiratorio (valori che caratterizzano peraltro l’intera provincia di Carbonia-Iglesias e non solo i sei comuni maggiormente indagati) e tendenzialmente inferiori alla media per le patologie cardiocircolatorie. Non vi è niente da segnalare, invece, per le patologie oncologiche, dove l’unico eccesso riscontrato a Portoscuso riguarda, per i soli anni 2001-04, la mortalità (ma non i ricoveri) per il tumore del polmone ed è confinato ai soli soggetti maschi (nelle femmine non vi è alcun eccesso), il che rimanda necessariamente a fattori causali specifici per il sesso maschile (attività minerarie, abitudine tabagica, ecc.). Nessuna singola patologia tra quelle esaminate ha segnalato risultati superiori alla media regionale consistenti per sesso e periodo (2001-2016); e nessuna patologia, in particolare, risulta costantemente in eccesso (per sesso e periodo) nel comune di Portoscuso. Sporadici eccessi sono stati osservati, ma la loro eterogeneità nel tempo (osservati isolatamente solo in qualche periodo), nello spazio (in differenti comuni), tra i sessi (presenti in uno ma non nell’altro), non induce a trovare in tali eccessi una specifica riconducibilità alle esposizioni ambientali del territorio esaminato.
- **In sintesi, dunque, l’analisi evidenzia che non sussiste uno stato di particolare fragilità delle popolazioni coinvolte rispetto a quelle esterne all’area di potenziale impatto del polo industriale.**

Conclusioni ben diverse da quelle alle quali è giunto il “Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree interessate da poli industriali, minerari e militari della Regione Sardegna”⁶, coordinato dal prof. Annibale Biggeri e realizzato nell’ambito delle attività di assistenza tecnica dell’Associazione temporanea Epidemiologia, Sviluppo e Ambiente (AT ESA) e Ministero della Salute, Quadro comunitario di sostegno alle Regioni obiettivo 1, Piano operativo nazionale 2000-2006. Per quanto riguarda l’area di Portoscuso leggiamo:

- **Mortalità ISTAT 1997-2001 e schede di ricovero ospedaliero 2001- 2003**⁷. Nell’area si registrano eccessi sulla media regionale per le malattie respiratorie e il tumore del polmone in entrambi i sessi. In particolare tra gli uomini le malattie respiratorie sono in eccesso del 64% sulla mortalità e intorno al 30% sui ricoveri e ricoverati, e per il tumore del polmone del 24% sulla mortalità e dal 44 al 62% sui ricoveri e ricoverati. Tra le donne gli eccessi sono intorno al 18% sulla mortalità e al 23% sui ricoveri e ricoverati per le malattie respiratorie mentre per il tumore del polmone si attestano al 16% sulla mortalità e dal 30 al 54% su

⁵ Doc. 14 VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI SULLA SALUTE PUBBLICA, pag. 39

⁶ Pubblicato sulla rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia “Epidemiologia & Prevenzione” - Gennaio-Febbraio 2006, supplemento 1

⁷ “Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree interessate da poli industriali, minerari e militari della Regione Sardegna” - Ambiente e salute nelle aree a rischio della Sardegna – Area Industriale di Portoscuso, pag. 40

ricoveri e ricoverati. È degno di nota, inoltre, l'eccesso significativo in entrambi i sessi dei ricoveri e ricoverati per asma infantile (che oscillano da +104% a +131% nei maschi e dal 50% al 92% nelle femmine, sempre aggiustando per deprivazione). Nei dati relativi ai ricoveri e ai ricoverati si trovano anche altri eccessi che, riportando solo i valori relativi all'indicatore più conservativo (i ricoverati diagnosi principale), riguardano le malattie infettive (+45% negli uomini e +50% nelle donne), digerenti (+12% e +22%), urinarie (+63% in entrambi i sessi) e, tra i tumori (in eccesso del 28% negli uomini e del 30% nelle donne), oltre al tumore polmonare già commentato, riguardano il tumore dello stomaco (nelle donne +72%), il tumore del fegato (nelle donne +54%), il melanoma (negli uomini +100%), il tumore della mammella (+21%), della prostata (+30%) e della vescica (+42% negli uomini e +89% nelle donne). Si registrano 5 decessi per tumore della pleura (+38% negli uomini e +140% nelle donne) e 9 ricoveri tra gli uomini (+148%).

- I risultati preliminari dello studio DRIAS hanno rilevato nei bambini delle scuole elementari di Portoscuso una frequenza più elevata di sintomi ostruttivi (8,9 %) e bronchitici (7,2%) rispetto ai coetanei delle scuole nei comuni di confronto (7,9 % e 6,2%). È interessante notare che nell'area il traffico autoveicolare è modesto e che la campagna di misurazioni della qualità dell'aria, condotta come parte dell'indagine, conferma livelli più alti degli inquinanti indagati, biossido di zolfo (SO₂) e di azoto (NO₂) nelle aree interessate da insediamenti industriali⁸.
- Uno studio condotto nel 1987 in alcuni comuni dell'area ha misurato livelli medi di piombemia più elevati nei bambini e nelle bambine residenti a Portoscuso (12,7 µg/dl) rispetto ai loro coetanei di S. Antioco e Calasetta (8,3 e 8,4 µg/dl). Un successivo studio del 1993 mostra nei ragazzi di Portoscuso livelli più elevati, rispetto ai coetanei di Iglesias e Sestu. La media di tali livelli nel 1998 nei ragazzi di Portoscuso era 11,30 µg/dl e quindi superiore al livello di attenzione in vigore negli Stati Uniti (10 µg/dl).

Il rapporto coordinato dal prof. Biggeri conclude affermando che **le patologie riscontrate nella zona di Portoscuso sono attribuibili all'inquinamento derivante dalle emissioni inquinanti delle industrie di Portovesme:**

- Gli aumenti di rischio per patologie tumorali e non tumorali dell'apparato respiratorio presenti in entrambi i sessi sono almeno in parte attribuibili all'inquinamento dell'aria da fonti industriali documentato nell'area. Di particolare valore è l'eccesso di ricoveri per asma infantile. È da notare che i primi dati relativi all'inquinamento dell'aria risalgono al 1983 e sono trascorsi circa 20 anni prima di avere dati della Provincia di Cagliari validi e pubblicamente accessibili.
- Per quanto riguarda l'esposizione a piombo nella zona di Portoscuso, il metallo è stato riscontrato nella catena alimentare con livelli superiori ai limiti e un'indagine ha misurato nei ragazzi concentrazioni ematiche superiori al livello di attenzione in vigore negli Stati Uniti (10 µg/dl), livello che alla luce delle attuali conoscenze, probabilmente non garantisce la tutela della salute dei più piccoli. Sempre in relazione all'inquinamento da metalli tra cui piombo, resta da approfondire l'aumento di rischio per le malattie dell'apparato urinario e per il tumore della vescica.

⁸ "Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree interessate da poli industriali, minerari e militari della Regione Sardegna" - Ambiente e salute nelle aree a rischio della Sardegna – Area Industriale di Portoscuso, pag. 42

I risultati del Rapporto Biggeri hanno avuto successivamente conferma dalle **indagini del Dipartimento Sanità pubblica, Medicina del lavoro, dell'Università di Cagliari del 2008** che evidenziarono la sussistenza di deficit cognitivi in un campione di bambini di Portoscuso, dovuto a valori di piombo nel sangue superiori a 10 µg/dl.

Altra conferma proviene dal “Quinto Rapporto S.E.N.T.I.E.R.I. – studio epidemiologico”⁹ del giugno 2019 che riprende le cause di mortalità e di malattia in eccesso nel SIN Sulcis-Iglesiente Guspinese:

- **MORTALITÀ**¹⁰. La mortalità per le principali cause è in eccesso per le malattie dell'apparato respiratorio in uomini e donne, in entrambi i generi gli osservati sono compatibili con l'atteso per tutte le cause e inferiori all'atteso per le malattie circolatorie (). Tra le cause con evidenza Sufficiente o Limitata di associazione con le esposizioni ambientali del sito, mostrano un eccesso per il tumore dello stomaco in entrambi i generi, per il tumore della pleura negli uomini e per l'asma tra le donne).

Una delle precedenti versioni dello stesso Rapporto Sentieri (2012) ha evidenziato un pesantissimo rischio per la salute, fra cui un *“rischio osservato di circa 500 volte l'atteso ... per tumore della pleura”* fra i lavoratori del settore piombo-zinco (Enirisorse, ex Samin), *“un incremento di mortalità per tumore del pancreas”* fra i lavoratori del settore alluminio (Alcoa), mentre fra i *“produttori di allumina dalla bauxite (Eurallumina) la mortalità per tumore del pancreas e per malattie dell'apparato urinario è risultata in eccesso”*¹¹.

Il riavvio dello stabilimento si inserisce pertanto in un quadro sanitario già fortemente compromesso e ben diverso da quello rappresentato dalla richiedente che cerca di attribuire al fumo da sigaretta la preoccupante situazione sanitaria del territorio.

3. Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.)

Come riportato nella parte iniziale l'intero territorio comunale di Portoscuso rientra nel sito di interesse nazionale (S.I.N.) per le bonifiche ambientali del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (D.M. n. 468/2001). Come è noto i S.I.N. rappresentano delle aree contaminate che sono state classificate dallo Stato pericolose per l'elevato grado di inquinamento. Si tratta di siti che necessitano di interventi di bonifica ambientale del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari. I S.I.N. sono stati definiti dal decreto legislativo n. 22/1997 e s.m.i. (decreto Ronchi) e nel D.M. Ambiente n. 471/1999, poi ripresi dal decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i. (Codice dell'ambiente), il quale ne stabilisce l'individuazione “in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari e ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali”. È importante sottolineare che qualsiasi intervento ricadente in area SIN, sia esso produttivo o un'opera pubblica o privata, deve soddisfare la caratteristica di ridurre il carico inquinanti esistente e non già contribuire ad aumentarlo.

⁹ <https://epiprev.it/publicazioni/sentieri-studio-epidemiologico-nazionale-dei-territori-e-degli-insediamenti-esposti-a-rischio-da-inquinamento-quinto-rapporto>

¹⁰ SENTIERI Quinto Rapporto – Risultati, pag. 165

¹¹ Rapporto SENTIERI 2012 (pp. 130-133)

4. Effetti sulle specie protette dai Siti Natura 2000 e dalle aree IBA, contrasto dell'intervento con il Piano di gestione del SIC "Punta de s'Aliga" cod. ITB040028

Nello Studio d'impatto sulla componente faunistica predisposto dalla richiedente si legge che *"l'area d'intervento progettuale non ricade all'interno di nessun Sito di Importanza Comunitaria¹²",* ciononostante l'area interessata dall'intervento confina, nella parte in cui verrà ampliato il bacino dei fanghi rossi, con il **Sito di Importanza Comunitaria "Punta de s'Aliga" (cod. ITB040028)**, individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", conosciuta anche come "Direttiva habitat". Il SIC fa parte del sistema regionale di tutela paesaggistica quale bene individuato e tipizzato dal Piano paesaggistico regionale ("zona umida").

Il riavvio dello stabilimento per la raffinazione dell'allumina e l'area in cui verranno stoccati i fanghi derivanti dal processo produttivo interesserà l'area di tutela con conseguente turbativa delle specie ivi tutelate.

Si tratta di un sito che risulta di particolare importanza per la presenza di formazioni vegetali rappresentative quali gli ambienti psammofili a *Spartina juncea* e a *Plantago crassifolia*, gli ambienti alofili ad *Arthrocnemum fruticosum*, ad *Halimione portulacoides*, gli ambienti igrofilici con i fragmiteti, gli ambienti lagunari le formazioni a *Ruppia maritima*. Oltre ai rimboschimenti di *Pinus sp.pl.* e *Acacia sp.pl.*, la fascia costiera sabbiosa è caratterizzata da diversi tipi di boscaglie e macchie di notevole pregio naturalistico, importanti da un punto di vista biogeografico. La macchia ad olivastro e lentisco a cui si accompagna la palma nana (*Chamaerops humilis*), insieme a quelle a *Genista valsecchiae* e a palma nana sono le più diffuse della fascia costiera. Attorno all'area lagunare si riscontra una vegetazione di elevato pregio riferita agli ambienti salati con la vegetazione alofila delle steppe salate. Importante infine è la presenza di specie di notevole valore naturalistico, quali: *Limonium sulcitanum*, *Nananthea perpusilla* e le due specie, *Rouya polygama* e *Linaria flava*, tutelate dalla Direttiva "Habitat".

Il Piano di Gestione del SIC, approvato con Decreto N. 9 DEL 13.02.2009 prevede, tra le altre cose, che *"Dovrà essere data priorità all'attuazione di interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di aree degradate od utilizzate come discariche abusive o discariche diffuse anche se di limitata estensione."*

Appare del tutto fuori luogo pertanto che ai margini del SIC venga autorizzato l'ampliamento di una discarica tra le più estese della Sardegna (160 ha) e tra le più inquinanti per quanto riguarda le ricadute sulle falde acquifere. Ampliamento che occuperà ulteriori 19 ha di terreno e solleverà la discarica di oltre 10 mt di altezza e fino a 36 mt s.l.m. Una immensa discarica che supererà i 50 milioni di tonnellate di fanghi e che continuerà a rilasciare sul suolo e sulle falde i veleni che contiene.

Nel sito sono inoltre presenti specie di rilevante interesse faunistico elencate nell'Allegato I della direttiva 79/409/CEE. Di notevole importanza ornitologica: l'*Alectoris barbara* e il *Falco peregrinus*, specie che potrebbero risentire dell'eccessiva antropizzazione e della ripresa degli insediamenti industriali. In particolare l'*Alectoris barbara* l'unica pernice presente in Sardegna, un tempo numerosa, oggi enormemente diminuita.

Il Piano di Gestione vigente tra l'altro non contempla l'ipotesi di far convivere l'attività industriale con il SIC e con le specie protette al suo interno.

¹² Allegato 5 pag 9 - Studio d'impatto sulla componente faunistica

Si ritiene infatti che l'intervento proposto, e gli altri in fase di Istruttoria VIA, siano in palese contrasto con gli obiettivi di tutela delle specie a rischio di estinzione presenti nel SIC. Si tratta di attività, di opere, di discariche, di edifici non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie tutelate, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

Per meglio chiarire l'obbligo di tutela del SIC si richiama la Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva "Habitat" 92/43/CEE - Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa su siti della rete Natura 2000 – la quale afferma che <<... la direttiva "Habitat" si basa implicitamente sull'applicazione del principio di precauzione, nella misura in cui essa prescrive che gli obiettivi di conservazione di Natura 2000 dovrebbero prevalere sempre in caso di incertezza. A tale proposito, la "Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione" (Commissione europea, 2000a, COM (2000) 1 final) stabilisce che l'applicazione del principio precauzionale presuppone:

- l'individuazione degli effetti potenzialmente negativi risultanti da un dato fenomeno, prodotto o procedura;
- una valutazione scientifica dei rischi che non possono essere determinati con sufficiente certezza in ragione della loro natura imprecisa o non definitiva o della insufficienza di dati (Commissione europea, 2000a, p. 14).

Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:

- non ci saranno effetti significativi su siti Natura 200>>



Peschiera di Boi Cervus

Sempre nello Studio d'impatto sulla componente faunistica leggiamo che <<Il sito d'intervento progettuale ricade in parte all'interno di un'area IBA (Important Bird Areas) denominata "Stagni del Golfo di Palmas">>. Si tratta dell'IBA 190 individuata ai sensi della L. 157/1992.

L'IBA comprende un complesso di zone umide considerate di valore ambientale elevato¹³ e di grande importanza per lo svernamento e la nidificazione di uccelli acquatici. Localizzato sulle coste che si affacciano sul Golfo di Palmas e che, oltre alle saline e allo stagno di Santa Caterina a Sant'Antioco, si estende

fino allo "Stagno e'Forru" e alla "Peschiera di Boi Cervus" nel comune di Portoscuso.

Constatiamo infine l'inaffidabilità dello studio faunistico per l'inefficienza delle metodologie di rilevamento adottate <<Per quanto riguarda specie di interesse conservazionistico e/o venatorio come la Pernice sarda (*Alectoris barbara*), la Lepre sarda (*Lepus capensis*) e il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), si evidenzia che le metodologie di rilevamento adottate in occasione dei sopralluoghi non sono state quelle più efficienti in termini di contattabilità delle specie di cui

¹³ Allegato 5 pag. 25 - Studio d'impatto sulla componente faunistica

sopra.>>¹⁴. Nonostante questa non corretta metodologia di rilevamento, lo stesso studio riconosce la presenza nel sito del Coniglio Selvatico e una idoneità ambientale molto elevata alla pernice e alla lepore sarda.¹⁵

5. Aspetti di carattere paesaggistico e culturale

L'area interessata dall'attività dell'Eurallumina, pur essendo area industriale ed essendo stata parzialmente degradata dall'attività antropica a partire dalla fine degli anni Sessanta, si inserisce in un contesto dai caratteri naturali e paesaggistici di eccezionale rilevanza, a partire dal litorale, dalle lagune e dalle zone umide con i complessi dunali, fino ai contesti costieri caratterizzati dalle isole dell'arcipelago sulcitano.

Esistono nell'area numerosi beni paesaggistici tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, alcuni direttamente interessati dalle opere previste, altri in relazione di interscambio e appartenenti alla medesima unità di paesaggio come definita dall'Ambito descritto dal Piano paesaggistico regionale.

L'intera area inoltre:

- è compresa nel perimetro della zona 8 Sulcis – Iglesiente – Guspinese del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna;
- confina, proprio nella parte del bacino dei fanghi rossi, con la riserva naturale di "Punta dell'Aliga" (SIC ITB040028), facente parte del sistema regionale di tutela paesaggistica quale bene individuato e tipizzato dal Piano paesaggistico regionale ("zona umida");
- Nell'area prospiciente l'insediamento è presente la necropoli fenicia di San Giorgio. Una importante area archeologica dove sono rinvenibili undici sepolture fenicie databili al 770-750 a.C. Esse si collocano in un territorio che evidenzia una certa consistenza di insediamenti nuragici, mentre il vicino centro fenicio di Monte Sirai dista solamente km 7 in linea d'aria¹⁶.



Necropoli di San Giorgio

Nell'Area vasta si registra la presenza di importanti zone dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs 42/2004:

- isola di San Pietro - DM 25/03/1966
- territorio Comunale di Calasetta - Decreto Assessoriale 6/04/1990
- parte del territorio Comunale di Sant'Antioco - Decreto Assessoriale 6/04/1990

¹⁴ Allegato 5 pag. 13 - Studio d'impatto sulla componente faunistica

¹⁵ Allegato 5 pag. 15 - Studio d'impatto sulla componente faunistica

¹⁶ Sardegna Cultura - <http://www.sardegnaicultura.it/j/v/253?s=18860&v=2&c=2488&c1=2128&t=1>

È bene rammentare inoltre che il bacino dei fanghi rossi ricade in aree soggette ad uso civico e, pertanto, al conseguente vincolo paesaggistico. Lo stesso affrancamento degli “usi civici” gravanti nell’area del deposito dei “fanghi rossi”, stabilito con il c.d. Decreto per il SUD (GU n. 188 del 12.08.2017), che consente di sottrarre dal regime dei terreni a uso civico i terreni in argomento presenta numerosi motivi di incostituzionalità. Vedasi sullo stesso argomento la sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 24 aprile 2020¹⁷ di censura di una analoga norma della regione Calabria.

La disposizione censurata prevede che i diritti di uso civico, di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), sono da ritenersi cessati quando insistano sulle aree di cui all’art. 20 della legge reg. Calabria n. 38 del 2001, vale a dire sulle aree di sviluppo industriale.

In base alle emergenze presenti nell’Area vasta, sopra riportate, non è sufficiente valutare le modificazioni impresse alla sola area interessata direttamente dalle opere – ovvero la sola giacitura geometrica dell’impianto progettato – ma devono essere considerate le interrelazioni complessive che riguardano le preesistenze storiche, naturali e paesaggistiche.

In particolare si evidenzia l’anomalia della nuova collina artificiale del deposito dei “fanghi rossi”, un elemento introdotto sulla conformazione costiera che, col suo eccessivo innalzamento rispetto al profilo costiero in prevalenza pianeggiante, costituisce un elemento di evidente estraneità nel contesto paesaggistico dell’Ambito definito dal Piano paesaggistico regionale.

Pertanto, oltre all’applicazione dei principi più generali che regolano la definizione degli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio nell’ambito del procedimento di VIA e specificatamente normati dal D.Lgs. 152/2006, per una corretta valutazione della compatibilità ambientale è necessario adottare il principio della tutela di prossimità dei beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni della parte terza del D.Lgs 42/2004 nonché di quelli individuati dal PPR ai sensi dell’art. 143.

Dalle relazioni allegare al procedimento non appare che l’intervento sia coerente con tali principi e tantomeno col recupero dell’area di degrado ambientale così come imposto dal PPR per le nuove attività industriali, alla luce dell’esigenza di non aggravare il degrado medesimo e non pregiudicare il recupero dell’area.

6. La costruzione di nuovi impianti termoelettrici a combustibili fossili contrasta con le politiche europee in materia di contrasto ai cambiamenti climatici

Il progetto di riavvio della raffineria di bauxite per la produzione di allumina, prevede la conversione della fonte energetica dello stabilimento da olio combustibile a gas naturale e la costruzione di una nuova centrale termoelettrica a gas di potenza pari a 299 MWt per la produzione di energia elettrica e termica da alimentare col Gas Naturale (GN).

Grazie a questa nuova proposta, la richiedente ritiene che *“Il nuovo progetto di ripartenza dell’Eurallumina potrà essere inserito nei DPCM che definiranno i progetti di interesse nazionale, compresi nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima) per la decarbonizzazione della*

¹⁷ La tutela costituzionale degli usi civici tra regime civilistico speciale e tutela paesistico-ambientale - <https://www.giurcost.org/decisioni/2020/0071s-20.html>

Sardegna (ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c.1 della legge 120 del 11 settembre 2020, che modifica l'articolo 7 bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152).¹⁸

A parere di questa Associazione si ritiene che proprio in virtù degli obbiettivi che si è data la Comunità Europea in materia di riduzione dei gas serra e della lotta ai cambiamenti climatici, la richiesta debba essere rigettata perchè appunto in contrasto con alcune delle misure previste quali:

- La decarbonizzazione dell'economia e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con l'accordo di Parigi;
- La decisa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;

In proposito serve ricordare che il termine decarbonizzazione significa eliminazione delle emissioni di biossido di carbonio, non solo di quello prodotto dal carbone, ma anche di quello prodotto dalla combustione di altri combustibili fossili, compreso il gas.

Si ricorda inoltre che l'IPCC – *Intergovernmental Panel on Climate Change* assegna il 16% delle emissioni climalteranti al metano, oltre alla quota di CO₂ emessa nella combustione dello stesso gas.

La realizzazione di una nuova centrale termica a gas contrasta inoltre con la risoluzione legislativa del 10 febbraio 2021 del Parlamento Europeo, una sorta di regolamento del Dispositivo per la ripresa e la resilienza avviato dalla Commissione a maggio del 2020.

Tale risoluzione, pur non vietando il gas naturale come misura da adottare, impone l'obbligo di dimostrare la compatibilità dell'investimento con il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, ricordando che tali investimenti non incorrano nell'effetto "lock-in" o "stranded assets", non siano cioè investimenti destinati a perdere valore nei prossimi anni, essendo legati ai combustibili tradizionali e alle relative infrastrutture.

Effetto questo del tutto palese nel progetto presentato, in quanto, per renderlo credibile, è stata avanzata una richiesta di autorizzazione per almeno 20 anni il che porterebbe l'orizzonte temporale al 2040, ovvero ben aldilà dei tempi che l'Europa si è data per una decisa riduzione dell'emissione dei gas climalteranti.

La realizzazione della centrale contrasta inoltre con il vigente Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) approvato con delibera di giunta 45/40 del 2 agosto 2016, che non prevede la costruzione in Sardegna di una nuova centrale elettrica alimentata col gas.

7. Valutazione DNSH

La riapertura dell'impianto contrasta con la stessa risoluzione legislativa del 10 febbraio 2021 del Parlamento Europeo che richiama l'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità anche attraverso l'obbligo di dimostrare che gli interventi siano compatibili sotto l'aspetto ambientale, in base agli <<Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "**non arrecare un danno significativo**" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" adottato venerdì 12 febbraio>>¹⁹.

Questo significa che nessuna nuova attività possa essere autorizzata senza le garanzie che essa non arrechi danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e che qualsiasi intervento debba essere assoggettato alla valutazione denominata DNSH (Do Not

¹⁸ Presentazione progetto definitive e permessi richiesti – pag. 20

¹⁹ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/c_2021_1054_it.pdf

Significant Harm – non produrre danno significativo). Anche gli interventi industriali quali quelli in oggetto dovrebbero essere dunque soggetti a tale analisi affinché sia dimostrata la loro azione verso la mitigazione o l’adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso un’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento e la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Si chiede pertanto che la procedura di PAUR in corso sia assoggettata anche alla valutazione DNSH.

8. Aumento della capacità di stoccaggio del Bacino dei Fanghi Rossi

Rispetto alla precedente versione del progetto approvato nel 2019 l’attuale richiesta, oltre alla costruzione della centrale termico-elettrica, prevede di incrementare la capacità di stoccaggio del Bacino dei Fanghi Rossi, attraverso l’innalzamento della quota massima dei fanghi depositati dai 26,5 metri s.l.m., del progetto approvato, alla quota di 34,5 metri s.l.m. e l’ampliamento di ulteriori 16 ha (rispetto ai 159 ha attuali) della superficie occupata dalla discarica.

Si tratta di un incremento del consumo di suolo del 10%, una quantità enorme per una regione come la Sardegna che anche nell’ultimo rapporto ISPRA si è distinta nelle prime posizioni tra le regioni con un elevato incremento percentuale rispetto alla superficie artificiale dell’anno precedente.

Aldilà delle tranquillizzanti dichiarazioni della società, si tratta di fanghi derivanti dagli scarti di lavorazione della bauxite: un cumulo di sostanze tossiche che in circa trent’anni, sono diventati una collina con oltre 40 milioni di tonnellate depositate strato su strato fino a 26 metri sul livello del mare.



Attuale bacino dei fanghi rossi

<<“Una gigantesca spugna imbevuta di arsenico che rilascia nella falda il pesante carico dei suoi veleni e che potrebbe inquinare per i prossimi 300 anni”. I bacini dei fanghi rossi - per capire il meccanismo - è necessario immaginarli così. Enormi vasconi di materia molle che, “strizzata” sotto il proprio peso, può rilasciare nel terreno e nelle falde acquifere le sostanze tossiche che contiene, arsenico in testa.>>²⁰

È quanto emerge - nel processo per disastro ambientale attualmente in corso presso il Tribunale di Cagliari - dalle analisi predisposte dal professor Mario Manassero,

consulente del PM Marco Cocco, che dipinge un quadro allarmante degli inquinamenti delle falde idriche e delle aree attigue al bacino dei fanghi rossi.

<<Le analisi di Manassero mostrano che inquinanti estremamente pericolosi come il cromo VI, l’arsenico e il mercurio fanno registrare livelli record nell’acqua di falda, superiori anche del 900% rispetto alle soglie di concentrazione prescritte dalla legge. Pertanto, le acque che sarebbero dovute

²⁰ L’Unione Sarda 9/5/2016 – I fanghi rossi dell’Eurallumina? “Una spugna imbevuta di arsenico”.

<https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sulcis-iglesiente/i-fanghi-rossi-dell-eurallumina-una-spugna-imbevuta-di-arsenico-ogsnhmc5>

L’Unione Sarda 9/5/2016 – Veleni per 300 anni - <https://www.poolambiente.it/wp-content/uploads/2019/05/56srk1.pdf>

essere meno inquinate – per effetto del trattamento cui vengono sottoposte – presentano le stesse concentrazioni di inquinanti di quelle non ‘depurate’. Il professor Manassero non lo scrive esplicitamente, ma – stando alle analisi – gli interventi di messa in sicurezza non hanno avuto nessun effetto sulla falda.>> Riporta il SardiniaPost del 1/05/2016²¹.

Sarebbe di grande utilità a codesto ufficio se venisse acquisita alla documentazione della presente procedura anche la relazione che il prof. Mario Manassero, Ordinario di Ingegneria Geotecnica al Politecnico di Torino e consulente del pm Marco Cocco nel processo per disastro ambientale a carico dei dirigenti dell’Eurallumina.

CONSIDERATO CHE

- La richiedente, in diverse occasioni e con progetti e proposte diverse, ha chiesto già nel passato di poter riavviare la raffineria di produzione di allumina e che il riavvio di quell’impianto potrebbe arrecare danno significativo alla salute e alla sicurezza dei cittadini che operano e risiedono nell’area, oltrechè alle zone di protezione speciale e alle specie ivi tutelate, all’aspetto culturale e paesaggistico dell’Area vasta in cui l’impianto si inserisce;
- La realizzazione di una nuova centrale di produzione di energia alimentata con combustibili fossili contrasta con il PNIEC e con la normativa europea in materia di contrasto e di mitigazione dei cambiamenti climatici e con lo stesso Piano Energetico Ambientale Regionale.

IN BASE ALLE OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI ESPRESSE SI CHIEDE

L’improcedibilità dell’istanza per manifesta inammissibilità del progetto di riavvio della raffineria di produzione di allumina, per i danni che il progetto potrebbe arrecare alle specie tutelate dall’IBA e dai siti Natura 2000, per il contrasto del progetto con lo stesso Piano di Gestione del SIC, per la mancanza di una valutazione DNSH, per il contrasto dell’intero progetto con la normativa paesaggistica e ambientale statale e della Regione Sardegna.

In alternativa, qualora codesto Servizio non ritenesse di accogliere le Osservazioni sulla improcedibilità della istanza in forza delle documentate e probanti motivazioni esposte ai sopraelencati punti, e per il significativo e negativo impatto ambientale che le opere potrebbero arrecare all’area in oggetto e alla molteplicità degli ecosistemi che ivi sono presenti, il provvedimento conclusivo della procedura di P.A.U.R., che **formuli un giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto di riavvio della raffineria di allumina nell’area industriale di Portovesme**, nel Comune di Portoscuso, presentato dalla soc. Eurallumina spa.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno

²¹ SardiniaPost – Eurallumina, l’accusa “Un inferno di veleni sotto il bacino dei fanghi rossi” - <https://www.sardiniapost.it/cronaca/eurallumina-perito-dellaccusa-un-inferno-veleni-bacino-dei-fanghi-rossi/>

pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali dell'Assessorato Regionale per la Difesa dell'Ambiente.

Li, 21 luglio 2021

F.to Graziano Bullegas
Presidente

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si dichiara di essere informati che i dati personali forniti saranno trattati dal Servizio Valutazione Impatti dell'ass.to Regionale per la Difesa dell'Ambiente in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si dichiara inoltre di essere informati circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs. 196/2003.

Li, 21 luglio 2021

F.to Graziano Bullegas
Presidente

Recapito:

Graziano Bullegas

Telefono 3400502432

sardegna@italianostra.org

italianostrasardegna@pec.it